



# CO.NA.PO.-FLASH

N. 10 del 22 maggio 2006

anno V

a cura della Segreteria Generale CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Vico del Fiore n. 21/23 --- 54011 Aulla (MS)  
sito internet: [www.conapo.it](http://www.conapo.it) e-mail: [conapo.it@conapo.it](mailto:conapo.it@conapo.it) fax: 0187-424008 - ciclostilato e stampato in proprio - non periodico  
distribuzione gratuita-responsabile Brizzi Antonio tel. 329-0692863 --- curatore responsabile spedizioni Masi Roberto tel. 347-4970199

## HA VINTO IL CONAPO !

### E' IN GAZZETTA UFFICIALE: NON SONO RIUSCITI AD ABROGARE LA QUALIFICA DI AGENTI PUBBLICA SICUREZZA

Ha vinto il CONAPO, la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" sancita dall' art. 8 della Legge 1570/41 non è stata abrogata ed è ora scritta nel supplemento ordinario n.83 alla gazzetta ufficiale n. 80 del 05/04/2006, con grande gioia di coloro che come noi vedono il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come una ISTITUZIONE con pari dignità rispetto agli altri Corpi dello Stato e con grande arrabbiatura da parte di coloro che invece vorrebbero il Corpo come una massa gestibile di operai del soccorso, e senza qualifiche ed autorità che ne fanno la distinzione dal volontariato.

L' art. 35-comma 1 lettera d) del D.Lvo 139/2006 - " Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" chiarisce inequivocabilmente che l' art. 8 comma 1 non è stato abrogato e che quindi i Vigili del Fuoco continuano a rivestire la **qualifica di agenti di pubblica sicurezza**, il tutto grazie all' intervento del CONAPO che è visionabile anche sul nostro sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it) .

Una qualifica di pubblica sicurezza che il Dipartimento VVF, nonostante il parere del Consiglio di Stato interpellato dal CONAPO, ha voluto nascondere tra le norme non abrogate, invece di scriverla chiaramente tra i compiti dei vigili del fuoco, una qualifica che per decenni amministrazione e sindacati compiacenti hanno tenuto sempre nascosta per non pagarci e per svenderci, tanto nascosta da non insegnarla nemmeno ai corsi degli allievi vigili permanenti e da negarla negli atti non formali.

Una qualifica la cui esistenza è stata sempre negata anche dalle altre organizzazioni sindacali che nulla hanno fatto nemmeno in questa occasione per aiutarci a non farla abrogare.

Eppure questa qualifica, rispolverata grazie alle migliaia di ricorrenti del ricorso "brizzi+altri" per la parificazione stipendiale alle Forze di Polizia, ha salvato nel 1999 il Corpo Nazionale dalla regionalizzazione come anche dall' inglobamento nell'agenzia di protezione civile, nonostante alcuni grandi sindacati abbiano subito millantato (a posteriori) che era merito loro.

Per chiarire l' iter di questa vittoria del CONAPO specifichiamo che nel testo della prima stesura del Decreto già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 33 del 02/12/2005 la qualifica di agenti di pubblica sicurezza per i VVF risultava abrogata.

Ne riportiamo l' articolo:

**TESTO PRELIMINARE APPROVATO IL 2 DICEMBRE 2005**

*Art. 35 - Norme abrogate*

*1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:*

*d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, comma 4; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1; 13, comma 4; 18; 19; 22; 24; 30.*

Il CONAPO ha subito dato battaglia rivolgendosi a tutte le istituzioni preposte e con la manifestazione di piazza di S.Valentino effettuata davanti a Palazzo Chigi il 14/02/2006.

Le azioni del CONAPO hanno suscitato l' intervento del Presidente della Repubblica, del Consiglio di Stato e del Vice Presidente del Consiglio, che ne hanno riconosciuto la fondatezza e la vigenza della qualifica ed obbligato quindi il Ministero dell' Interno alla modifica del testo nel senso che la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza è tuttora confermata come vigente.

Ecco l' articolo definitivo dopo l' intervento del CONAPO:

**TESTO DEFINITIVO APPROVATO IL 8 MARZO 2006 – D.Lvo N. 139/2006**

*Art. 35 - Norme abrogate*

*1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:*

*d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8 primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.*

**Resta confermato quindi in vigore l' articolo 8 primo comma della Legge 1570/41**

*Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.*

**ORA RESTA DA CAPIRE COME POSSANO I VOLONTARI VVF RIVESTIRE LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA NELL' ANNO 2006**

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa vittoria, a partire da coloro che hanno sacrificato il proprio tempo libero per la manifestazione a Roma ed un grazie a coloro che hanno partecipato al ricorso "brizzi+altri" che ha riscoperto la qualifica di Pubblica Sicurezza considerata prima di allora già abrogata.

**MA SOPRATTUTTO UN GRAZIE ALLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE SEBBENE INVITATE HANNO DISERTATO LA PIAZZA ED HANNO PERSO UN ALTRA BUONA OCCASIONE PER TUTELARE I VIGILI DEL FUOCO**

**OVVIAMENTE NESSUNO PUO' - COME SEMPRE – SMENTIRE**

**LE VERITA' DEL CONAPO !**